

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: info@creditocooperativodibrescia.it

Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND BY

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" – Revisione 2007, Pubblicazione ICC n. 600 ("NUU").

Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi (generici e specifici)

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

IMPORT

Commissioni di apertura/accettazione: 0,06% dell'importo per mese o frazione di mese, min. euro 25,82
Spese di apertura: euro 25,82

Commissioni di utilizzo: 0,25% dell'importo, minimo euro 25,82
Spese di utilizzo: euro 25,82
Spese per mancato utilizzo: 0,08% dell'importo, minimo euro 25,82
Spese per variazioni: euro 25,82

Regolamento: spese previste per bonifico sull'estero

Commissioni per compilazione "CVS": euro 10,33

Tasso di cambio: cambio "durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla BCE nel giorno di esecuzione dell'operazione, con uno scarto in + o - fino ad un massimo del 1,5%

EXPORT

Spese di notifica: euro 25,82

Commissioni di utilizzo: 0,25% dell'importo, minimo euro 25,82
Spese di utilizzo: euro 25,82
Spese per mancato utilizzo: 0,08% dell'importo, minimo euro 25,82
Spese per variazioni: euro 25,82
Spese per conferma lettera di credito: 5% dell'importo per mese o frazione

Regolamento: spese previste per bonifico dall'estero + spese postali (DHL)

Commissioni per compilazione "CVS": euro 10,33

Tasso di cambio: cambio "durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla BCE nel giorno di esecuzione dell'operazione, con uno scarto in + o - fino ad un massimo del 1,5%

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, a condizione che – nel caso di finanziamenti – il cliente rimborsi anticipatamente quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</i>
Banca avvisante	<i>E' la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente</i>
Ordinante	<i>E' il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito</i>
Giorno lavorativo bancario	<i>Giorno nel quale una banca è normalmente aperta nel luogo in cui deve essere eseguita un'attività soggetta alle NUU</i>

Beneficiario	<i>E' il soggetto a favore del quale viene emesso il credito</i>
Presentazione conforme	<i>Ovvero presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle NUU ed alla prassi bancaria internazionale uniforme</i>
Conferma	<i>Impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme</i>
Banca confermante	<i>E' la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente</i>
Credito	<i>Qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme</i>
Onorare	<i>Significa: pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per il pagamento differito; accettare una tratta ("draft") spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione</i>
Banca emittente	<i>E' la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto</i>
Negoziazione	<i>E' l'acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata</i>
Banca designata	<i>E' la banca presso cui il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca</i>
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>